

COMUNE DI

COMUNE DI MICIGLIANO

PROVINCIA DI RIETI

ALBO PRETORIO



MICIGLIANO

PROVINCIA DI RIETI

Pubblicato all'Albo Pretorio con il

n. 346 dal 17/08/2020

al 01/09/2020

Micigliano, li 17/08/2020

ORDINANZA N. 22 DEL 17/08/2020

Oggetto : MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19. PREVENZIONE E REPRESSIONE DEI RUMORI MOLESTI, DEGLI SCHIAMAZZI E DEI COMPORTAMENTI LESIVI DELLA QUIETE PUBBLICA.

IL SINDACO

VISTA la propria Ordinanza n. 21 del 14 agosto 2020, di pari oggetto ;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 16 Agosto 2020 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RAVVISATA la necessità di integrare la propria Ordinanza n. 21 del 14 agosto 2020 con le nuove disposizioni contenute nella Predetta Ordinanza ministeriale al fine di attuare tutte le misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 e di tutelare la quiete e il decoro pubblico ;

ORDINA

Art.1

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio del Comune di Micigliano di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

2. È vietato ogni assembramento di persone. Di conseguenza è fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

3. L'utilizzo delle mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili anche auto-prodotte, si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

Art. 2

1. E' fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull'intero territorio comunale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale ;

2. Sono sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.

Art. 3

1. In tutto il territorio del Comune di Micigliano, sono vietati i comportamenti che sono fonte e causa diretta, ovvero mediata, di schiamazzi, organizzazione di giochi o competizioni, assembramenti chiassosi, rumori molesti anche derivanti da un utilizzo emulativo di veicoli e motoveicoli, occupazioni improprie degli spazi pubblici che costituiscono pregiudizio della vivibilità urbana nonché una palese violazione della quiete pubblica e delle esigenze di tranquillità e il riposo dei cittadini .

2. In particolare, il rigoroso rispetto della quiete pubblica è imposto ogni giorno dalle ore 14.00 alle ore 16.30 e dalle ore 00.00 alle ore 7.00 del giorno dopo .

Art. 4

Salvo che il fatto riscontrato non costituisca più grave reato, per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del D.L.gs n. 267/2020.

Inoltre, ordina la trasmissione della presente ordinanza:

- alla Prefettura di Rieti;
- ai Carabinieri di Antrodoto;
- al Responsabile dell'Ufficio Tecnico ed al Responsabile dell'Ufficio Tributi;

La presente disposizione viene immediatamente affissa all'Albo Pretorio del Comune di Micigliano per 15 giorni da oggi.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Prefetto di Rieti entro 30 gg. dalla notifica, al Tar della Regione Lazio entro 60 gg. dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza legale del presente provvedimento.

IL SINDACO
Emiliano SALVATI

